



Prot. n. 0014139

Cesena, 28.1.2021

**OGGETTO: MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 – DISPOSIZIONI INERENTI I MERCATI AMBULANTI SETTIMANALI DEL MERCOLEDI' E SABATO DI CESENA, DEL GIOVEDI' A BORELLO, E MERCATI DEI PRODUTTORI AGRICOLI.**

**IL SINDACO**

**VISTO:**

- il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 125 del 16 Maggio 2020;
- l'Ordinanza del Presidente Emilia-Romagna n. 82 del 17 maggio 2020;
- il D.P.C.M. del 3 novembre 2020;
- il D.P.C.M. del 3.12.2020;
- il Protocollo della Regione Emilia-Romagna allegato all'Ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 82 del 17 maggio 2020 - e ss. integrazioni e modifiche - per la regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2 in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche;
- il D.P.C.M. del 14.1.2021;

**RICHIAMATA** la propria ordinanza PGN 58623 del 21.5.2020, con la quale è stata disciplinata l'attività dei mercati ambulanti ordinari di Cesena e Borello e dei mercati dei produttori agricoli in base alla normativa vigente in materia di contenimento e gestione dell'emergenza Covid-19, in particolare in base al "Protocollo di Regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2 in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche", allegato all'Ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 82 del 17 maggio 2020;

**RICHIAMATA** altresì la propria ordinanza PGN 145572 del 19.11.2020, integrata con ordinanza PGN 153203 del 3.12.2020, con le quali è stata istituito il Piano operativo di cui al punto a4) dell'Ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 216 del 12 novembre 2020, valida dal 14.11.2020 al 3.12.2020;

**VISTA** l'Ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 218 del 20 novembre 2020 con la quale è stata anticipata la scadenza della sopra richiamata ordinanza regionale n. 216/2020 al 27.11.2020;

**VISTA** l'Ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 223 del 27 novembre 2020, valida fino al 3.12.2020, con la quale, riguardo allo svolgimento dei mercati, si dispone che gli stessi sono consentiti "solo laddove siano adottate le misure di mitigazione del rischio Covid-19 di cui al Protocollo di Regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche" approvato con Ordinanza del Presidente Emilia-Romagna n. 82 del

17 maggio 2020 e s.m.i. .

**CONSIDERATO** che l'attuale Piano conforme alle disposizioni dell'ordinanza del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 216 del 12 novembre 2020 – ancorché scadute - è comunque operativo nei mercati di Cesena fino al 30.1.2021;

**CONSIDERATO** che i mercati del Comune di Cesena per conformazione e disposizione consentono di poter rispettare le disposizioni di cui al “Protocollo di Regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche” approvato con Ordinanza del Presidente Emilia-Romagna n. 82 del 17 maggio 2020 e s.m.i. come previsto dalla normativa vigente e come avvenuto fin dalla prima fase di riattivazione del mercato in data 23.5.2020, oltre a mantenere le seguenti disposizioni del Piano operativo di cui all'ordinanza del Sindaco PGN 145572 del 19.11.2020 e precisamente:

- presenza di varchi di accesso separati da quelli di uscita;
- sorveglianza che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;

**DATO ATTO** che i mercati in argomento sono attualmente disciplinati con propria ordinanza PGN 145572 del 19.11.2020 e s.m.i., la quale, con riferimento in particolare ai Mercati del Mercoledì e del Sabato, ne definisce anche la conformazione in un'area più ampia rispetto a quella della gestione ordinaria, proprio al fine di consentire il più ampio distanziamento;

**RITENUTO** necessario confermare, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate, idonee misure logistiche ed organizzative per evitare il sovraffollamento delle aree mercatali ed assicurare il distanziamento sociale, conformemente alle disposizioni di cui al “Protocollo regionale degli esercizi del commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche” approvato con Ordinanza del Presidente della Regione n. 82 del 17.5.2020 e s.m.i ;

**VISTO** l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i (Testo Unico degli Enti locali);

## **ORDINA**

che le attività dei mercati ambulanti su aree pubbliche di cui al D,Lgs. n. 114/1998 nonché dei mercati contadini di cui al DM 20.11.2007, proseguano nel rispetto delle seguenti disposizioni:

### **Art. 1 - DISCIPLINA GENERALE**

1. Tutti mercati settimanali ambulanti su area pubblica di cui al D.Lgs. n. 114/1998 ed i mercati contadini di cui al DM 20.11.2007 possono proseguire l'attività unicamente sulla base delle disposizioni previste dalle norme che seguono.

2. Lo svolgimento dei mercati ambulanti e dei mercati contadini deve rispettare il “Protocollo regionale degli esercizi del commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche” approvato con Ordinanza del Presidente della Regione n. 82 del 17.5.2020 e s.m.i in cui sono richiamate anche le norme stabilite nel D.P.C.M. 26 aprile 2020, allegato 5, punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 (ora allegato 9 del DPCM 3 novembre 2020), tra cui:

- a. Tutte le aree dei mercati ambulanti e contadini devono prevedere l'individuazione di varchi di accesso separati da quelli di uscita;
- b. Deve essere prevista la sorveglianza finalizzata al mantenimento delle distanze sociali, al rispetto del divieto di assembramento, al controllo dell'accesso all'area di vendita e al controllo sull'utilizzo di mascherine da parte di operatori e clienti.
- c. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
- d. Accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili e della diffusione delle piazzole di vendita.

- e. Collocazione di dispositivi per la disinfezione delle mani in postazioni facilmente accessibili ed in dotazione ad ogni operatore presso il banco di vendita.
- f. Utilizzo dei guanti «usa e getta» nelle attività di acquisto, con particolare attenzione alla vendita di alimenti, o messa a disposizione di prodotti igienizzanti per disinfezione delle mani obbligatoria.
- g. Uso obbligatorio di mascherine per operatori e clientela.
- h. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.

3. L'attività mercatale 'alla spunta' nei mercati ambulanti può essere effettuata con esclusivo riferimento ai posteggi dei concessionari decennali assenti, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente ordinanza

I posteggi non assegnati sono riservati, nel rispetto delle distanze interpersonali, ad aree di attesa per la clientela rivolta alle attività di vendita situate nelle vicinanze; a richiesta della Polizia Locale, i medesimi posteggi inutilizzati possono essere destinati ad un maggior distanziamento tra i banchi di vendita adiacenti.

4. Tutti i posteggi delle aree mercatali sono ridotti del 20% nell'area dedicata all'esposizione della merce.

5. Restano vigenti tutte le norme di cui al Codice delle Attività Economiche, in quanto non incompatibili con la presente disciplina.

6. Con particolare riferimento ai mercati ambulanti del Mercoledì, del Sabato e del Giovedì, ed al mercato contadino di via IV Novembre, gli ingressi e le uscite delle aree sono quelli evidenziati nelle allegate planimetrie (n. 4 allegati), parti integranti e sostanziali del presente atto, nelle quali vengono indicati anche i percorsi obbligati per la clientela (ad eccezione delle persone disabili con difficoltà motoria certificata, e loro accompagnatori).

## **Art. 2 - DISCIPLINA DEI MERCATI AMBULANTI DEL MERCOLEDÌ E DEL SABATO**

1. I mercati settimanali su area pubblica nella gestione ordinaria, e nella tradizionale area istituita a suo tempo, continuano ad essere sospesi conformemente alla normativa in materia di emergenza sanitaria, come già previsto con propria ordinanza PGn. 58622/2020.

2. E' confermata pertanto la parziale rivisitazione dell'area dei posteggi secondo criteri resi necessari dal distanziamento sociale e dalla tutela della salute pubblica, per il tempo di vigenza del presente provvedimento e per tutte le giornate di mercato programmate (mercoledì e sabato o altra straordinaria eventualmente prevista). A tal fine sono eliminate le file di posteggi per vendita di generi vari site in:

- a. Piazza del Popolo in adiacenza al lato Nord della stessa: posteggi da n. 38-*bis* a n. 45;
- b. Viale Mazzoni da angolo via Fra' Michelino ad angolo via Pio Battistini - PRIMA fila a nord: posteggi da n. 123 a 142;
- c. Viale Mazzoni – QUARTA fila a sud (lato mura) – posteggi: da n. 13 a n. 49;

3. I posteggi di cui al punto precedente, lettere a) b) c), sono collocati nelle vie adiacenti all'attuale area mercatale di via Pio Battistini, lungo le vie IX Febbraio e F.lli Rosselli (secondo lo schema di collocazione già sperimentato con l'ordinanza sindacale vigente);

4. Allo scopo di garantire un allargamento della corsia principale di percorrenza, la TERZA fila di posteggi lungo tutto viale Mazzoni rimane arretrata in adiacenza al ciglio meridionale della carreggiata stradale.

## **Art. 3 - OBBLIGHI A CARICO DEI TITOLARI DI POSTEGGIO**

1. I titolari di posteggio nei mercati ambulanti e contadini devono garantire il rispetto del citato

“Protocollo regionale degli esercizi del commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche”, in particolare:

- a. Pulizia ed igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita.
- b. Presenza di prodotti igienizzanti presso ogni banco per la disinfezione obbligatoria
- c. Distanziamento interpersonale di almeno un metro, anche durante le fasi di carico e scarico con obbligo di indossare mascherine.

2. Gli automezzi devono rimanere nella piazzola assegnata e non possono essere movimentati durante l'attività di vendita.

3. Nel caso di difficoltà a garantire la minima distanza tra i banchi e, comunque, a richiesta della Polizia Locale, devono essere allestiti elementi divisorii tra i posteggi con tendaggi (ad es. teloni da pioggia) o materiale idoneo a garantire l'effettiva separazione degli spazi di vendita.

#### **Art. 4 - ULTERIORI PROVVEDIMENTI**

1. Salve le sanzioni amministrative previste dal Codice delle Attività Economiche o da ogni altra norma di legge applicabile, in caso di inadempimento di una o più delle precedenti disposizioni, l'Amministrazione è obbligata a sospendere le attività mercatali, in tutto o in parte, per la miglior tutela della salute pubblica.

#### **Art. 5 - POLIZIA LOCALE**

1. L'aliquota commerciale di Polizia Locale, addetta al controllo delle aree mercatali e dell'adempimento a tutte le misure di prevenzione in fase di allestimento e di svolgimento delle attività di vendita, è aumentata, salvo emergenze, in misura del 10%.

#### **DISPONE**

La presente ordinanza potrà essere revisionata in base alle eventuali criticità rilevate nell'attuazione della medesima.

La presente ordinanza sostituisce la precedente ordinanza PGN 58622 del 21.5.2020 e avrà validità per tutta il periodo di emergenza sanitaria

#### **DISPONE INOLTRE**

L'invio in copia della presente ordinanza:

- all'Ufficio Territoriale del Governo di Forlì;
- alla Questura di Forlì;
- al Corpo di Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine e di Polizia competenti territorialmente per la relativa vigilanza e controllo sull'osservanza del presente atto;
- alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative;
- Alle Associazioni rappresentative dei produttori agricoli;

La consegna, brevi manu, agli ambulanti, mediante l'intervento diretto della Polizia Municipale;

#### **AVVERTE**

che in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della normativa nazionale di riferimento in materia di emergenza sanitaria, si procederà ai sensi dell'articolo 4 del Decreto-Legge 25 marzo 2020 n. 19, ossia con l'applicazione sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000.

#### **COMUNICA**

- che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso entro 60 gg al TAR

- competente o al Presidente della Repubblica entro 120 gg;
- che tutti i termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio del Comune.

Il Sindaco  
Enzo Lattuca

*(firmato digitalmente)*

Allegati n. 4

Planimetrie mercati:

Mercoledì e Sabato - 1

Borello Solfrino - 2

Borello Indipendenza - 3

Mercato Produttori lungo Savio - 4